

Legge 27 dicembre 2002, n. 289

"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)"

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 2002 - Supplemento Ordinario n. 240

Testo della legge

Artt. 1 - 25	Artt. 26 - 53	Artt. 54 - 95	Allegati 1-2
Tabelle A-B	Tabella C	Tabella D-E	Tabella F

Estratto dal testo della Legge

Capo VI
ALTRI INTERVENTI

Art. 80

(Misure di razionalizzazione diverse)

1. Alla legge 25 luglio 2000, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 2, comma 1, lettera a), le parole: ", per un importo non inferiore al controvalore di 3.000 miliardi di lire italiane e non superiore al controvalore di 4.000 miliardi di lire italiane" sono soppresse;
- b) all'articolo 2, comma 1, lettera b), le parole: ", per un importo non inferiore al controvalore di 5.000 miliardi di lire italiane e non superiore al controvalore di 8.000 miliardi di lire italiane" sono soppresse;
- c) all'articolo 2, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. I crediti di cui al presente articolo sono annullati progressivamente".

(omissis...)

38. Il contributo previsto dall'articolo 145, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in favore del Club alpino italiano (CAI), per le attivita' del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS), e' incrementato, a decorrere dall'anno 2003, di 200.000 euro.

39. Il soccorso in montagna, in grotta, in ambienti ostili e impervi, e', di norma, attribuito al CNSAS del CAI ed al *Bergrettungs - Dienst* (BRD) dell'*Alpenverein Suedtirol* (AVS). Al CNSAS ed al BRD spetta il coordinamento dei soccorsi in caso di presenza di altri enti o organizzazioni, con esclusione delle grandi emergenze o calamita'.

(omissis....)